Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003820**
Data: **05/03/2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **tassa per la vidimazione dei libri sociali**
Allegati: **NO**

TASSA PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Gentile Associato,

entro il **prossimo 16 marzo** le **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), comprese le società **consortili**, devono versare la **tassa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno **2020**.

Sono escluse le **società cooperative**; e le **società di mutua assicurazione**; le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di euro 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Sono escluse le **società di capitali fallite** in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese.

Sono esclusi i **consorzi tra imprese** che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione n. 411461/1990).

Sono esclusi gli **enti non economic**i, le **associazioni** e le **fondazioni di volontariato** (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Per quanto riguarda invece le **società in liquidazione** e **le società sottoposte a procedure concorsuali**, la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.

L'importo dovuto è stabilito in modo **forfettario**, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della **misura** del **capitale sociale** o del **fondo di dotazione** alla data del **1° gennaio 2020**, ossia dell'anno per il quale si effettua il versamento. Pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2020; variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2021.

In particolare, la tassa ammonta a:

- **309,87 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione **non superiore a 516.456,90 euro**;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione **superiore a 516.456,90 euro**.

Alla luce di quanto detto, due Srl con un capitale sociale di 50.000 euro scontano comunque entrambe il **minor importo** (309,87 euro), ancorché una delle due abbia deciso di tenere, oltre al libro delle assemblee e al libro del consiglio di amministrazione, anche il **libro soci**, oggi non più obbligatorio.

Eventuali **modifiche** alla misura del **capitale sociale** o del fondo di dotazione intervenute successivamente al **1° gennaio 2020 non** hanno alcun **effetto** sull'ammontare della tassa dovuto. Pertanto, se in data **15 marzo 2020** i soci di una Spa deliberano un aumento di capitale sociale di 40.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 520.000 euro, la tassa resta dovuta nella misura ridotta di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il **modello F24** e può avvenire anche attraverso **compensazione** di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

- il **codice tributo 7085**;
- l'anno di riferimento **2020.**

Invece, le società che si sono **costituite** dal 1° gennaio 2020 sono tenute al pagamento della tassa utilizzando il **bollettino di c/c/p n. 6007** intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di

Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186 – Roma

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Codice Fiscale
05441090585

Telefax
(+39) 0668300445

Web
www.assoagisco.it

Pescara – Bollatura Numerazioni libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (**modello AA7/10**) su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

Le società di capitali in essere dal 1° gennaio scorso, derivanti dalla **trasformazione** di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa mediante F24. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel **Registro imprese** in data 1° gennaio 2020.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (Ires e Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri e i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Il tema relativo all'**omesso versamento** è tutt'ora **controverso**. A parere dell'Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va **dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, **non** può essere **inferiore a 103 euro** (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la **dottrina** è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all'omesso pagamento sia quella **generale regolata dall'**articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

- da una parte, l'articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una **sanzione specifica** per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato **abrogato**;
- dall'altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che "il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, **precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta**".

Sulla base di quest'ultimo orientamento, all'omesso versamento della tassa torna applicabile:

- la sanzione pari al **30%** dell'importo dovuto,
- che però si riduce al **15%** se il versamento viene effettuato con un ritardo **non superiore a 90 giorni** ed
- è **ulteriormente ridotta** all'**1%** per **ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con un ritardo **non superiore a 15 giorni**.

Oltre agli sconti previsti dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da **ravvedimento operoso** (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

- il **ritardo di 1 giorno** è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
- il **ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni** è punito con una sanzione pari all'1,5% (15%/10);
- il **ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni** è punito con una sanzione pari all'1,67% (15%/9);
- il **ritardo oltre i 90 giorni ma entro l'anno** è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo "**678T**", il codice ufficio "**RCC**" e la **causale di versamento "SZ".**

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

Studio Lerro - Bondavalli